



COMUNE DI SALE MARASINO
PROVINCIA DI BRESCIA

**Regolamento
delle Commissioni comunali consultive e di studio**

Approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 26.11.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Fernando Fauci

Regolamento delle Commissioni comunali consultive e di studio

ART. 1

Il Consiglio comunale istituisce le *Commissioni Comunali consultive e di studio* secondo la disciplina del presente Regolamento.

Le *Commissioni Comunali consultive e di studio* svolgono funzioni consultive, propositive e di approfondimento nei confronti del Consiglio comunale di Sale Marasino.

Il numero delle *Commissioni Comunali consultive e di studio* e le materie di competenza delle stesse viene stabilito dalla Giunta comunale di norma in una delle sue sedute successive alla nomina della stessa Giunta comunale da parte del Sindaco.

ART. 2

Le *Commissioni Comunali consultive e di studio* sono composte dal Presidente e da n.8 membri nominati dalla Giunta Comunale.

Su formale segnalazione del Sindaco, il Presidente di ciascuna Commissione è individuato nel Sindaco stesso o in un assessore comunale, di norma in quello competente per materia.

Il Presidente individuato può delegare la funzione ad un Consigliere comunale anche per singole riunioni.

I n.8 membri della Commissione sono individuati tra cittadini anche non residenti in Sale Marasino aventi i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, con esclusione dei dipendenti comunali.

In ogni Commissione dovranno essere nominati n.3 componenti designati per iscritto ed all'unanimità dai consiglieri comunali appartenenti alle minoranze consiliari. Ove i consiglieri comunali di minoranza non provvedessero alla designazione entro i termini stabiliti dal Sindaco, la Giunta comunale provvederà a nominare anche i componenti della Commissione che dovevano essere designati dalle minoranze consiliari.

Ai componenti delle *Commissioni Comunali consultive e di studio* non è dovuto alcun compenso o indennità o rimborso o gettone di presenza.

Le *Commissioni Comunali consultive e di studio* durano in carica per l'intera tornata amministrativa.

ART. 3

I componenti delle Commissioni che non partecipano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti dalla Giunta Comunale.

La sostituzione dei componenti dichiarati decaduti o cessati dalla carica per altro motivo è disposta dalla Giunta comunale con le modalità stabilite con il presente Regolamento.

ART. 4

Il Presidente convoca la Commissione di sua iniziativa, ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità; è inoltre tenuto a convocarla al più presto e, comunque, non oltre 5 giorni, qualora ne venga richiesto da almeno tre membri della Commissione medesima.

La Commissione è convocata dal Presidente almeno 3 giorni prima della data in cui è fissata la seduta. Di norma la convocazione è effettuata a mezzo di posta elettronica e contiene l'indicazione degli argomenti che si intende porre all'attenzione dei Commissari. Resta salva la possibilità di altre e diverse forme di convocazione stabilite dalla stessa Commissione.

In caso di urgenza le Commissioni possono essere convocate anche telefonicamente purchè almeno 24 ore prima della riunione e sempre con precisazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni delle *Commissioni Comunali consultive e di studio* si svolgono di norma nel Palazzo comunale, salvo diversa indicazione del Presidente contenuta nella convocazione.

ART. 5

Per la validità delle adunanze delle *Commissioni Comunali consultive e di studio* è necessaria la presenza di almeno 5 dei componenti.

La Commissione decide a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Possono partecipare alle riunioni delle Commissioni, senza diritto di voto, il Sindaco, ove non presidente, e/o l'Assessore o gli Assessori competenti, ove non presidenti, per materia, nonché, ove il Presidente ne ravvisi la opportunità e provveda ad invitarli, i Funzionari del Comune ed esperti della materia.

ART.6

Funge da Segretario della Commissione un impiegato comunale o uno dei componenti della Commissione individuato dalla stessa Commissione.

Ove ritenuto opportuno dalla Commissione, il Segretario provvede alla redazione di una sintetica relazione relativa a quanto trattato ed eventualmente deciso.

E' facoltà dei componenti della Commissione far risultare la propria posizione qualora questa non sia conforme alle conclusioni cui si è pervenuti.

Tutte le eventuali relazioni delle *Commissioni Comunali consultive e di studio* sono depositate presso la Segreteria comunale.

ART. 7

Nel caso la Commissione dovesse formulare vere e proprie proposte di deliberazione da sottoporre all'attenzione del Consiglio comunale, il Presidente ha il compito di trasmettere la proposta di deliberazione al competente Responsabile di Area per l'istruttoria formale della stessa e per il controllo previsto dalla normativa vigente. Solo ove fosse effettuato positivamente il controllo ed espressi i pareri favorevoli, la proposta va trasmessa dal Responsabile di Area al Sindaco ed iscritta all'o.d.g. del primo consiglio comunale utile.

Nel caso la Commissione dovesse approvare un documento che ritiene debba essere esaminato dal Consiglio comunale, il Presidente lo trasmette al Sindaco che lo sottoporrà all'attenzione del Consiglio comunale nel primo consiglio utile.

ART. 8

Su proposta dei Presidenti e qualora gli argomenti da trattare abbiano una valenza ampia ed interessino più Commissioni, queste possono essere riunite anche congiuntamente.

La convocazione di sedute congiunte viene disposta dai Presidenti delle Commissioni interessate, d'intesa tra loro. Prima dell'inizio dei lavori i membri delle Commissioni nominano un Presidente provvisorio scegliendolo tra i Presidenti delle Commissioni interessate.